Regolamento interno per il funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna (articolo 6, comma 5, legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni).

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata Commissione.

Articolo 2

Presidente

- 1. La Presidente rappresenta la Commissione e cura i rapporti esterni della medesima, in particolare con la Regione Friuli Venezia Giulia.
- 2. La Presidente convoca e presiede le riunioni della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza ed esegue le deliberazioni dei medesimi.
- 3. La Presidente è sostituita, in caso di impedimento, dalla Vicepresidente eletta con il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, dalla più anziana di età.
- 4. La Presidente può designare una delle Vicepresidenti o, qualora particolari ragioni di luogo o di materia lo consiglino, singole/i componenti della Commissione a rappresentarla in pubbliche manifestazioni e incontri istituzionali.

Articolo 3

Ufficio di Presidenza

- 1. L'Ufficio di Presidenza è composto dalla Presidente e dalle due Vicepresidenti e dura in carica due anni e mezzo dalla data della sua costituzione. Si riunisce di regola almeno una volta al mese.
- 2. L'Ufficio di Presidenza:
 - a. predispone i lavori della Commissione;
 - b. assume, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza della Commissione, qualora questa non possa essere tempestivamente convocata. Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica della Commissione nella prima seduta successiva.
- 3. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono sempre assunte a maggioranza, e in caso di parità prevale il voto della Presidente.

Articolo 4

Riunioni della Commissione

- 1. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese su convocazione della Presidente.
- 2. La convocazione della Commissione viene effettuata tramite posta elettronica alle/ai componenti della Commissione, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione alla quale si riferisce. In caso di urgenza la Commissione può essere convocata sino a due giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione con le medesime modalità.
- 3. Ogni Commissaria/o ha l'obbligo di giustificare l'assenza alle riunioni della Commissione per iscritto, anche tramite posta elettronica almeno ventiquattro ore prima dell'incontro, salvo casi eccezionali in cui è consentita la giustificazione telefonica e con minore preavviso.

- 4. La Commissione è altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta alla Presidente un terzo delle/dei componenti. In tal caso la riunione della Commissione deve avere luogo entro quindici giorni dal giorno in cui la richiesta è pervenuta alla Presidente.
- 5. Le/I componenti sono tenute/i a comunicare al Servizio Organi di garanzia il proprio indirizzo di posta elettronica ed un proprio numero di telefono. Qualora sprovviste/i la convocazione verrà inviata presso il domicilio e può essere anticipata telefonicamente.

Articolo 5

Ordine del giorno

- 1. L'ordine del giorno è definito dall'Ufficio di Presidenza.
- 2. L'ordine del giorno è inviato alle/ai Commissarie/i contestualmente alla convocazione della riunione alla quale si riferisce, secondo le modalità previste all'art. 4.

Articolo 6

Validità delle deliberazioni della Commissione

- Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più una/o delle/dei Commissarie/i e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle/dei Commissarie/i.
- 2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei Commissarie/i presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto della Presidente.
- 3. Sono approvate con voto favorevole della maggioranza assoluta delle/dei componenti la Commissione le deliberazioni concernenti:
 - a. il Programma annuale di attività;
 - b. le modifiche al presente Regolamento;
 - c. la Relazione prevista dal comma 6 dell'articolo 2, della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d. l'istituzione delle Sezioni o Gruppi di lavoro.

Articolo 7

Sostituzioni e decadenza

- 1. La cessazione dalla carica di componente della Commissione per qualsiasi causa, deve essere immediatamente comunicata al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale, affinché si provveda alla sostituzione nei termini e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. L'assenza ingiustificata a tre riunioni comporta la decadenza da componente della Commissione. La decadenza viene dichiarata dalla Commissione che la comunica all'Associazione o Gruppo di appartenenza.

Articolo 8

Verbali della Commissione

- 1. Il verbale delle riunioni della Commissione viene redatto a cura del personale regionale del Servizio Organi di garanzia.
- 2. Le/I Commissarie/i che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali, le dettano o ne consegnano il testo scritto al suddetto personale regionale.

Articolo 9

Sezioni o Gruppi di lavoro

- 1. La Commissione può articolarsi in Sezioni o Gruppi di lavoro per lo svolgimento della propria attività istituzionale.
- 2. Le Sezioni o Gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione, che ne definisce la durata e le modalità di funzionamento con apposito Regolamento, e ne approva il Programma di attività.
- 3. Le/I componenti delle Sezioni o dei Gruppi di lavoro sono scelte/i in base alla disponibilità e alla competenza e le/gli stesse/i non possono far parte di più di due Gruppi/Sezioni di lavoro.
- 4. Le Sezioni o Gruppi di lavoro nominano tra le/i loro componenti una/un Coordinatrice/ Coordinatore, la/il quale convoca e presiede le riunioni, ne redige il verbale ed esegue le deliberazioni assunte.
- 5. Il calendario delle riunioni delle Sezioni o dei Gruppi di lavoro è fissato d'intesa con la Presidente. I verbali delle riunioni devono essere trasmessi all'Ufficio di Presidenza e al Servizio Organi di garanzia.
- 6. Alle riunioni delle Sezioni o dei Gruppi di lavoro possono partecipare le/gli altre/altri componenti la Commissione, nonché esperte/i esterne/i invitate/i dalla Commissione medesima.